I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 177/74 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1974

che proroga la data prevista all'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto di adesione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, dell'atto ad esso allegato (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto istituisce un periodo transitorio sino al 31 gennaio 1974, per tener conto delle difficoltà che i nuovi Stati membri possono incontrare nell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che in alcuni settori queste difficoltà non possono essere superate entro il termine previsto;

che è pertanto opportuno avvalersi della facoltà, riconosciuta dall'atto, di prorogare tale termine di un anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data prevista all'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto è prorogata al 31 gennaio 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.